



Allegato alla deliberazione di Consiglio camerale n. 6 in data 28 aprile 2011

REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO, LA RISCOSSIONE E LA LIQUIDAZIONE DEL DIRITTO ANNUALE DOVUTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI AVELLINO NONCHE' PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI TRIBUTARIE APPLICABILI NEI CASI DI VIOLAZIONI

TITOLO I

OGGETTO - UFFICIO TRIBUTI - VIOLAZIONI SANZIONABILI: TERMINI E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E MODALITA' DI IRROGAZIONE DELLA SANZIONE.

Articolo 1

Oggetto

Il presente Regolamento disciplina i procedimenti amministrativi per l'accertamento, la riscossione e la liquidazione del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio di Avellino nonché per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni tributarie applicabili nei casi di violazioni.

Articolo 2

Ufficio Tributi

I procedimenti amministrativi di cui al precedente art. 1 sono di competenza dell'Ufficio Tributi.

I relativi atti impositivi e sanzionatori sono adottati dal Segretario Generale o da suo/suoi delegato/i.

Articolo 3

Tutela dell'affidamento e della buona fede (3.1)

Errori del contribuente (3.2)

Errori del c.d. "Soggetto intermediario" (3.3)

Rimborso (3.4)

3.1 I rapporti tra contribuente e Camera di Commercio sono improntati al principio della reciproca collaborazione e della buona fede, tenendo conto anche dei principi generali e delle disposizioni di cui allo "Statuto dei diritti del contribuente" (L. 27.7.2000, n. 212 s.m.i.).

Non sono irrogate sanzioni, né applicati interessi moratori nel caso in cui il comportamento del contribuente:

- a) sia stato posto in essere in seguito a ritardi, omissioni od errori, comprovati come imputabili alla Camera di Commercio, tali da pregiudicare il puntuale adempimento degli obblighi di versamento del diritto annuale dovuto;
- b) si sia conformato ad indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione finanziaria o della Camera di Commercio, ancorché successivamente modificati;
- c) abbia determinato un versamento frazionato del diritto annuale, a condizione che risulti interamente versato il diritto dovuto entro i termini di cui all'art. 4.1 che segue.

3.2 Le violazioni formali non sono sanzionabili qualora l'errore formale, che si estrinsechi nella errata trascrizione del codice tributo, della sigla della provincia o dell'anno di competenza del diritto, non comporti l'accredito delle somme dovute al di fuori del sistema camerale.

Non si considera omesso il diritto versato nei termini a favore di altra Camera di Commercio; in questo caso il contribuente si rivolge alla Camera competente a riscuotere il diritto camerale di che trattasi per i necessari adempimenti anche a mezzo compensazione tramite modello F24.

3.3. I casi di mancato accredito riconducibili ad errore causato dal c.d. "Soggetto intermediario" a tanto delegato dall'Agenzia delle Entrate (Istituto di credito o Poste Italiane s.p.a. per i modelli F24 ovvero Infocamere S.c.p.a. per i bollettini postali - all'epoca in cui la gestione dei medesimi era affidata a tale Società informatica del sistema camerale cioè negli

anni precedenti al 2001 - qualora compilati correttamente) non sono di per sé sanzionabili, ferma ogni riserva all'esito della relativa istruttoria da parte dell'Ufficio Tributi.

3.4 Il contribuente, in caso di duplicazione di pagamento, in applicazione dei principi di cui all'art. 9 del citato "Statuto dei diritti del contribuente", ha diritto - a richiesta, presentata fino a 5 (cinque) anni dall'avvenuto duplice versamento e ferma l'istruttoria finalizzata all'accertamento dell'avvenuto incasso da parte dell'Ente degli importi di che trattasi oltre che dell'insussistenza di qualsivoglia ragione di credito nei confronti del medesimo - al rimborso della quota versata in eccedenza.

Articolo 4

Violazioni sanzionabili:

termini di decorrenza (4.1)

definizioni (4.2)

Maggiore ammontare accertato dall'Agenzia delle Entrate (4.3)

4.1 Il termine per il pagamento del diritto annuale di cui all'art. 8 del D.M. n. 359/2001 è coincidente con quello fissato per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi ai sensi delle disposizioni temporalmente vigenti in materia.

Nel caso di prima iscrizione al Registro delle Imprese, il versamento del diritto annuale deve essere effettuato entro il termine e secondo le modalità definiti annualmente dal Decreto che fissa gli importi per l'anno di competenza.

I versamenti di che trattasi possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni, entro il trentesimo giorno successivo ai termini di cui ai due capoversi che precedono, maggiorando le somme da versare della percentuale dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

4.2 Ai fini del presente Regolamento:

a) per tardivo versamento si intende il versamento effettuato con un ritardo non superiore ai trenta giorni rispetto ai termini di cui al comma 1 senza il pagamento dello 0,40%:

b) per omesso versamento si intende:

- il versamento non effettuato;
- il versamento effettuato con un ritardo superiore ai trenta giorni rispetto ai termini di cui al precedente comma 1;
- il versamento effettuato solo in parte (c.d. "parziale" ovvero "insufficiente"), sia entro che oltre la scadenza, indipendentemente dal pagamento del commisurato 0.40%.

4.3 Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale in ragione del "fatturato", cioè per le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, la definizione del diritto camerale può essere oggetto di rettifica e di contestazione in sede di riscontro, da parte dell'Amministrazione finanziaria, dei dati risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate ai fini dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP); in detti casi la predisposizione del ruolo esattoriale sarà effettuata dalla Camera di Commercio a seguito della comunicazione da parte dell'Amministrazione finanziaria dei dati risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate ai fini IRAP. In base alle predette comunicazioni dell'Amministrazione finanziaria, la Camera di Commercio definisce il diritto non versato oltre le eventuali sanzioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del Decreto 54/2005 e provvede alla riscossione della somma complessivamente dovuta dal contribuente (articolo 11 del D.M. 359/2001).

Articolo 5

Criteri di determinazione e misura della sanzione

Nella determinazione dell'ammontare della sanzione si tiene conto delle prescrizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto n. 54/2005, dei criteri di determinazione della sanzione previsti dall'articolo 7 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e delle direttive impartite in materia dal Ministero per lo Sviluppo Economico (ex plurimis cfr. "Parere" Prot. n. 2189 in data 11.3.2008).

Tenuto conto di quanto sopra, le sanzioni saranno quantificate secondo i seguenti criteri:



- a) Nei casi di tardivo versamento del diritto annuale dovuto, così come definito dall'art. 3, comma 2 del D.M. 54/2005 (versamento effettuato con un ritardo non superiore a trenta giorni rispetto al termine di pagamento di cui all'art. 8 del Decreto Ministeriale 359/01) si applica la sanzione del 10%.
- b) Nei casi di mancato versamento, definito omesso dal presente Regolamento, si applica la sanzione del 30% sul diritto dovuto, da maggiorare o ridurre in relazione agli elementi di valutazione di cui in prosieguo.
- c) Nei casi di versamento effettuato con un ritardo superiore a trenta giorni rispetto al termine di pagamento di cui all'art. 8 del Decreto Ministeriale 359/01, definito omesso dall'art. 3, comma 3 del D.M. 54/2005, si applica la sanzione del 30% sul diritto dovuto, tenuto conto anche di quanto previsto dal presente Regolamento.
- d) Nei casi di versamento effettuato solo in parte - sia nell'ipotesi in cui il pagamento avviene nei termini di cui all'art. 8 del D.M. 359/01, sia quando il versamento avviene nei 30 giorni successivi - si applica la sanzione del 30% sul diritto dovuto mentre le maggiorazioni di cui al presente Regolamento si determinano sulla quota di diritto omesso e le riduzioni si determinano sulla quota di diritto versato.
- e) Nei casi di versamento effettuato solo in parte, ma oltre il termine per poter regolarizzare la propria posizione attraverso l'istituto della maggiorazione dello 0.40% a titolo di interesse corrispettivo, si applica la sanzione del 30% su tutto il diritto dovuto, da maggiorare o ridurre in relazione agli elementi di valutazione di cui al presente Regolamento Camerale.

Articolo 6

Incremento della sanzione per gravità della violazione (6.1)

Incremento della sanzione per circostanze aggravanti inerenti la personalità del trasgressore e precedenti violazioni (6.2)

6.1 La gravità della violazione va commisurata al danno finanziario subito dalla Camera di Commercio in base al diritto non versato. Pertanto la sanzione base, determinata sulla scorta delle disposizioni di cui all'art. 5 del presente Regolamento (ed ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D.M. 54/05) va incrementata, in proporzione al diritto omesso, fino ad una percentuale massima del 50% giusta tabella qui di seguito riportata:

DANNO FINANZIARIO PER LA CCIAA	Gravità della violazione ex art. 4, comma 3 D.M. n. 54 del 27 gennaio 2005 - Art. 7 commi 1 e 2, D.Lgs. 472/97 s.m.i.
Fino a 6,00 €	0%
Oltre 6,00 € e fino a 200 €	5 %
Oltre a 200,00 € e fino a 500 €	10 %
Fino a 1.000 €	20 %
Fino a 5.000 €	30 %
Fino a 20.000 €	40 %
Fino a 77.500 €	50 %

6.2. La personalità del trasgressore è desunta dalle sue precedenti violazioni in materia di diritto annuale. La sanzione originaria del 30% è incrementata di una percentuale del 5% qualora il trasgressore abbia commesso una violazione nei cinque anni precedenti o di una

percentuale del 15% qualora il trasgressore abbia commesso più di una violazione nel corso del quinquennio precedente.

Gli incrementi in esame non sono disposti nel caso (e a fare data dall'epoca) in cui la Camera dia applicazione all'istituto della recidiva così come disciplinato dal presente Regolamento.

Articolo 7

Riduzione della sanzione per circostanze attenuanti

La sanzione **può** essere ridotta comunque all'esito dell'istruttoria a cura dell'Ufficio Tributi qualora ricorrano le seguenti circostanze:

a) Opera riparatrice

La sanzione viene ridotta di una percentuale del 20% nel caso in cui il trasgressore esegua spontaneamente il pagamento oltre il termine di cui all'articolo 6 (Ravvedimento), comma 1, lettera b), del regolamento n. 54/2005, sempre che la Camera di Commercio non abbia ancora avviato il procedimento di irrogazione della sanzione ai sensi dell'articolo 8 del decreto n. 54/05.

b) Condizioni economiche e sociali disagiate

La sanzione viene ridotta di una percentuale del 20% qualora il trasgressore dimostri alla Camera di Commercio di essere in condizioni economico - sociali disagiate a seguito di eventi non dipendenti dalla propria volontà (quali malattia protrattasi per periodi prolungati, invalidità accertata dai competenti organismi o altri eventi di carattere eccezionale) che abbiano impedito il normale svolgimento dell'attività.

La Giunta Camerale, con proprio provvedimento motivato e sentito in merito il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente, si riserva di deliberare un'ulteriore temporanea riduzione della sanzione qualora si verificano fattori di crisi riscontrati nell'economia provinciale a livello di singolo settore economico di riferimento determinati da eventi di carattere straordinario (quali calamità naturali, ecc.), ufficialmente accertate e riconosciute dai competenti organismi pubblici o da mutamenti intervenuti sui mercati nazionali ed internazionali come rilevati.

Articolo 8

Recidiva

A partire dal versamento dovuto per l'anno 2010, trova applicazione l'istituto della recidiva qualora risulti che, nei tre anni precedenti, la Camera di Commercio di Avellino - o altra Camera nel caso abbia avuto luogo il trasferimento da altra provincia - ha constatato la medesima violazione ed ha emesso il provvedimento di irrogazione della sanzione ai sensi dell'art. 8 del D.M. 54/2005.

In caso di recidiva, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.M. 54/2005 che fa espresso richiamo all'art. 7 del D.Lgs. 472/1997 s.m.i., la sanzione complessiva determinata secondo le disposizioni che precedono può essere aumentata fino alla metà.

L'applicazione della recidiva è compatibile con il caso della violazione continuata di cui all'art. 9 del presente regolamento: in tale circostanza la Camera determina preventivamente la sanzione base tenendo conto dell'aumento previsto dall'art. 7 comma 3 del D.Lgs. 472/1997 s.m.i. e quindi su tale importo applica la maggiorazione secondo le disposizioni della tabella di seguito riportata:

Fino ad UNA violazione nei TRE anni precedenti **+15%**

Fino a DUE violazioni nei TRE anni precedenti **+30%**

Da TRE violazioni nei TRE anni precedenti **+50%**

Il mancato, il tardivo, l'insufficiente pagamento del diritto sono violazioni della stessa indole.

La recidiva di cui al presente articolo non si applica in caso di violazioni della stessa indole definite mediante ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 6 del D.M. 54/2005.

Articolo 9

Violazioni continuate

Ai fini della determinazione della misura della sanzione trova applicazione l'istituto della continuazione nella violazione, disciplinato dall'art. 12 commi 5, 6 e 7 del D.Lgs. 472/1997

s.m.i., con particolare riferimento al cumulo giuridico ed alla irrogazione di una sanzione unica nei confronti dell'autore della violazione secondo la seguente disciplina:

- a) nel caso in cui le violazioni rilevano per più periodi d'imposta, la sanzione base è quella più grave aumentata dalla metà al triplo;
- b) il cumulo giuridico delle sanzioni non può comunque essere superiore a quello risultante dal cumulo materiale delle sanzioni previste per le violazioni relative alle singole annualità;
- c) la continuazione viene interrotta dalla notifica di un atto di contestazione ed irrogazione immediata ovvero di una cartella di pagamento.

In sede di prima applicazione della procedura sanzionatoria, per le annualità 2001/2009 viene applicata alla sanzione base, determinata ai sensi dei precedenti articoli 5, 6 e 7, la maggiorazione del 50%.

A partire dall'annualità 2010 la sanzione base è maggiorata secondo il seguente schema:

- a) se le violazioni riguardano due annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 50%;
- b) se le violazioni riguardano tre annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 100%;
- c) se le violazioni riguardano quattro annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 200%;
- d) se le violazioni riguardano più di quattro annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 300%.

Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non può essere comunque superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.

Articolo 10

Ravvedimento



Qualora la violazione per tardivo od omesso versamento del diritto annuo non sia stata già constatata, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni, la sanzione è ridotta rispettivamente:

a) al 3,75%, se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il pagamento di cui all'articolo 3, comma 1, del D.M. 54/2005;

b) al 6%, se il pagamento viene eseguito entro un anno dalla scadenza del termine di pagamento di cui all'articolo 3, comma 1, del D.M. 54/2005.

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del diritto annuale dovuto nonché al pagamento degli interessi moratori commisurati sul tributo, calcolati al tasso legale in vigore con maturazione giorno per giorno, dal giorno di scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del tributo.

Nei casi di tardivo versamento, così come definito dall'art. 3 del D.M. n. 54/2005, il ravvedimento si perfeziona entro gli stessi termini di cui al comma 1 con pagamento della sanzione ridotta contestualmente al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, dal giorno di scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del diritto.

Il termine "contestualmente", in conformità a quanto disposto dalla Circolare dell'allora Ministero delle Attività Produttive (M.A.P.) n. 3587/C del 20/6/2005, deve essere inteso nel senso che tutte le incombenze previste ai fini del ravvedimento devono avvenire lo stesso giorno con il medesimo modello di versamento nel limite temporale previsto dalla norma per la regolarizzazione e, comunque, prima della constatazione della violazione.

Articolo 11

Modalità di irrogazione delle sanzioni

Le sanzioni per omesso e tardivo versamento del diritto annuale possono essere irrogate con una delle seguenti procedure, che verranno attivate d'ufficio sulla base di valutazioni di volta

in volta effettuate circa l'onerosità, l'entità e la rilevanza del contenzioso presunto nonché la celerità della procedura medesima:

- a) Atto di contestazione di cui all'articolo 16 del D.Lgs. n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni;
- b) Atto contestuale di accertamento ed irrogazione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni;
- c) Iscrizione "diretta" a ruolo senza preventiva contestazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni.

L'atto di contestazione, l'atto di irrogazione e/o la cartella esattoriale, complete dell'indicazione delle eventuali somme dovute a titolo di tributo da versare, sono notificate all'impresa secondo le forme, i termini e le modalità prescritte dalla vigente normativa in materia.

Articolo 12

Decadenza e prescrizione

L'atto di contestazione ovvero l'atto contestuale di accertamento ed irrogazione della sanzione, di cui al precedente articolo 11, primo capoverso, lettere a) e b), devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione comunque tenendo conto anche della consolidata giurisprudenza circa la necessità di computare il termine della relativa decorrenza dalla data di spedizione a mezzo del servizio postale.

Entro il termine di cui al comma 1 deve essere notificata al contribuente la cartella esattoriale emessa ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. 602/73 s.m.i..

Il diritto alla riscossione della sanzione si prescrive nel termine di cinque anni a decorrere dalla data della notificazione dell'atto d'irrogazione. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione.

Articolo 13

Rinuncia all'avvio della procedura sanzionatoria

13.1 Il Segretario Generale, sentiti gli Uffici competenti, in particolare l'Ufficio del Registro delle Imprese, può proporre alla Giunta camerale di rinunciare ad avviare il procedimento sanzionatorio per le annualità del diritto dovute a decorrere dalla data di avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio, ai sensi del D.P.R. 247/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, nel caso in cui l'impresa sia effettivamente cancellata e quando il costo della procedura di riscossione sia commisurabile all'importo da recuperare, in relazione all'effettiva possibilità di recupero.

13.2 Analoga procedura trova applicazione per le annualità di diritto annuale dovute dall'avvio della procedura sino all'adozione del decreto di cancellazione per le società di capitali e le cooperative, giusta quanto previsto dall'art. 2490 del Codice Civile.

13.3 La proposta del Segretario Generale, come recepita dalla Giunta, sarà oggetto di apposita comunicazione al Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi del D.P.R. 247/2004 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO II

FORME, TERMINI E MODALITÀ DI RISCOSSIONE DELLA SANZIONE

Articolo 14

Riscossione della sanzione

La sanzione amministrativa e le eventuali somme dovute a titolo di tributo sono riscosse con modello F24, salvo il caso di iscrizione diretta a ruolo di cui al precedente articolo 11 primo capoverso lettera c).

Sono altresì dovuti alla Camera di Commercio gli interessi legali commisurati al tributo, calcolati al tasso legale e maturati dal giorno di scadenza del termine originario fino a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del tributo ovvero alla data di consegna all'Agente per la riscossione dei ruoli ovvero a chi per esso come per legge, in caso di avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 17 comma 3 del D.Lgs. 472/97 s.m.i. ovvero

alla data di effettivo pagamento, in caso di irrogazione della sanzione ai sensi dell'art. 16 comma 2 e art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 472/97 s.m.i..

Le somme dovute a titolo di sanzione non producono interessi.

Le spese per la notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni sono a carico del destinatario dell'atto notificato.

Articolo 15

Rateazione del pagamento

La Camera di Commercio può concedere la rateazione delle somme dovute a titolo di diritto annuale, interessi legali e sanzione per le quali non sia stato ancora emesso apposito ruolo esattoriale, su richiesta motivata dell'interessato ed in casi eccezionali di oggettiva difficoltà ad effettuare il pagamento in unica soluzione, fino ad un massimo di dieci rate mensili di sostanziale uguale importo.

La dilazione di pagamento è comunque concessa per importi complessivi non inferiori ad Euro 2.500,00.

Le condizioni di disagio devono essere dimostrate dal richiedente mediante idonea documentazione che sarà valutata ad insindacabile giudizio della Camera di Commercio.

La Camera di Commercio entro 45 giorni dalla presentazione completa della documentazione necessaria per la valutazione e accettazione della richiesta di rateazione, comunica all'interessato l'esito della richiesta, precisando le condizioni e le modalità di esecuzione della rateazione concessa.

Sulle somme a debito per le quali viene concesso il pagamento dilazionato sono dovuti gli interessi nella misura prevista per le imposte sui redditi di cui all'art. 21 comma 1 del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 s.m.i..

Il mancato o il ritardato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di estinguere il debito residuo entro trenta giorni. Scaduto il termine la Camera di Commercio provvede alla riscossione delle somme ancora dovute.

TITOLO III

TUTELA GIURISDIZIONALE ED AUTOTUTELA

Articolo 16

Strumenti difensivi e tutela giurisdizionale

Il contribuente che ha ricevuto l'atto di contestazione di cui al precedente articolo 11, primo capoverso lettera a) può, entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto, presentare:

a) deduzioni difensive alla Camera di Commercio avverso l'atto di contestazione. Il Segretario Generale e/o suo/suoi delegato/i può accogliere o meno le deduzioni dell'interessato; in caso di non accoglimento emette l'atto motivato di irrogazione della sanzione, verso il quale è comunque possibile, sempre entro e non oltre 60 giorni dalla notifica dello stesso, esperire ricorso dinanzi alla competente Commissione Tributaria;


b) ricorso dinanzi alla competente Commissione Tributaria avverso l'atto. Il ricorso è alternativo rispetto alla presentazione di deduzioni difensive. In caso di inerzia del contribuente, trascorso il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto di contestazione, quest'ultimo si considera atto di irrogazione avverso il quale il contribuente potrà presentare ricorso dinanzi alla competente Commissione Tributaria.

Il contribuente che ha ricevuto l'atto contestuale di accertamento ed irrogazione delle sanzioni può, entro e non oltre 60 giorni dalla notifica, presentare:

a) memorie difensive alla Camera di Commercio nei casi di illegittimità o infondatezza dell'atto al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale dell'atto in sede di autotutela;

b) ricorso dinanzi alla competente Commissione Tributaria avverso l'atto.

Il contribuente che ha ricevuto la cartella esattoriale può presentare:



a) memorie difensive alla Camera di Commercio nei casi di illegittimità o infondatezza della cartella al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale dell'atto in sede di autotutela;

b) ricorso, entro e non oltre 60 giorni dalla notifica, dinanzi alla competente Commissione Tributaria avverso la cartella. In questa ipotesi, non essendo stata la cartella esattoriale preceduta dalla notificazione di un avviso di accertamento e di irrogazione delle sanzioni, possono essere eccepiti nel ricorso, oltre ai vizi propri della cartella, anche i vizi di merito relativi alla pretesa tributaria e sanzionatoria.

I termini per la presentazione di deduzioni e di memorie difensive di cui ai precedenti commi tengono conto delle norme vigenti sulla sospensione feriale del processo tributario.

Articolo 17

Autotutela

Il Segretario Generale e/o suo/suoi delegato/i può procedere, d'ufficio o su istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, all'annullamento totale o parziale degli atti sanzionatori illegittimi o infondati. Il potere di autotutela è, tra l'altro, esercitato per i seguenti motivi:

- a) errore di persona;
- b) evidente errore logico o di calcolo;
- c) doppia imposizione;
- d) mancata considerazione di pagamenti del diritto annuale regolarmente eseguiti;
- e) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall'Ente camerale.

Il potere di annullamento non può essere esercitato per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole alla Camera di Commercio.

Gli atti sanzionatori indicano le modalità di presentazione di memorie volte ad ottenere il riesame in sede di autotutela. Alle memorie sono allegati copie dei documenti comprovanti i presupposti per i quali si chiede l'annullamento totale o parziale.

La presentazione di memorie difensive, in sede di autotutela, non interrompe né sospende il termine per la proposizione del ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria ed è comunque possibile anche decorso il termine medesimo.

L'eventuale annullamento dell'atto sanzionatorio è comunicato al contribuente, all'Agente per la riscossione in caso di ruolo e, in caso di contenzioso pendente, alla Commissione Tributaria per la pronuncia di cessazione della materia del contendere.

In caso di procedimento attivato su istanza di parte, il Segretario Generale e/o suo/suoi delegato/i si pronuncia nel termine massimo di 90 giorni dalla ricezione dell'istanza medesima e comunica al richiedente gli esiti dell'attività istruttoria prima e/o contestualmente della/alla adozione del provvedimento di rigetto.

Articolo 18

Rappresentanza, costituzione e difesa dell'Ente

In attuazione del comma terzo dell'art. 11 del D.Lgs. 31.12.1992, n. 546 ("Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30.12.1991, n. 413"), così come sostituito dall'art. 3-bis del D.L. 31.3.2005, n. 44, convertito in Legge 31.5.2005, n. 88 s.m.i., la rappresentanza, la costituzione e la difesa dell'Ente spetta al Segretario Generale e/o al Dirigente dell'Ufficio Tributi e/o a suo/suoi delegato/i.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI SPECIALI

Articolo 19

Imprese artigiane

La domanda di cancellazione dall'Albo delle Imprese artigiane presentata, entro il 30 gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'attività, all'Amministrazione o all'Ente competente a riceverla in base alle disposizioni normative vigenti, anche regionali, comporta l'esonero dal pagamento del diritto annuale nel predetto anno in cui la domanda è prodotta, a condizione che sia accolta.

Articolo 20

Imprese fallite e sottoposte a liquidazione coatta amministrativa (20.1)

Società cooperative in scioglimento

per atto dell'Autorità Governativa ai sensi dell'art. 2544 c.c. (20.2)

Imprese con titolare deceduto (20.3)

20.1 Tutte le imprese per le quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa o altri equiparati/equiparabili, cessano di essere soggette al pagamento del diritto annuale a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato adottato il provvedimento medesimo, tranne i casi in cui sia stato autorizzato, e fino a quando non sia cessato, l'esercizio provvisorio dell'impresa.

20.2 Le Società cooperative poste in scioglimento per atto dell'Autorità Governativa ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies, già art. 2544 del Codice Civile, cessano di essere tenute al pagamento del diritto annuale a partire dall'anno successivo a quello di adozione del provvedimento medesimo, purché non sia stato autorizzato e fino a quando non sia cessato l'esercizio provvisorio d'impresa.

20.3 Nel caso di decesso del titolare di una impresa individuale, l'ultimo anno in cui vige l'obbligo al versamento del diritto, corrisponde all'anno del decesso del titolare. Il pagamento, in attuazione delle disposizione vigenti in materia, è a carico degli eredi, salvo rinuncia all'eredità o accettazione della stessa con beneficio dell'inventario (Circolare M.A.P. n. 3520/c del 24/07/2001).

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 21

Norma transitoria e finale (21.1)

Pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare (21.2)

Pagamento e riscossione di somme inferiori al c.d. "minimum" (21.3)



21.1 Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche alle violazioni commesse precedentemente all'entrata in vigore della Legge 12 dicembre 2002 n. 273, nel rispetto dell'articolo 3 comma 3 del D.Lgs. 472/1997 successive modifiche e integrazioni. In attuazione dei principi stabiliti dallo Statuto dei diritti del contribuente ed in applicazione del principio del favor rei, il Segretario Generale, o suo/suoi delegato/i, considerati in particolare:

- il ritardo con il quale è stato emesso il decreto del M.A.P. 27/01/2005 n. 54;
- il livello di aggiornamento delle posizioni del Registro Imprese, che comprende centinaia di imprese e società estinte da anni e irreperibili;
- i costi richiesti dall'Agente per la riscossione per le procedure di riscossione coattiva, adotterà i provvedimenti (discarichi parziali e/o totali, inibizioni, accordi transattivi e/o quant'altro) utili ad evitare che gli oneri e i costi amministrativi per il recupero di diritti omessi risultino antieconomici, tenuto conto anche della presumibile entità e rilevanza di eventuale contenzioso al riguardo.

21.2 In base a quanto stabilito dall'art. 25 della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003) s.m.i., non si dà luogo al pagamento e alla riscossione di crediti di modesto ammontare e di qualsiasi natura, anche tributaria.

Con i decreti di cui all'art. 25, comma 1 legge 289/2002, sono stabiliti gli importi corrispondenti alle somme considerate di modesto ammontare, le somme onnicomprensive di interessi o sanzioni comunque denominate nonché disposizioni riguardanti l'esclusione di qualsiasi azione cautelativa, ingiuntiva ed esecutiva. Tali disposizioni si possono applicare anche per periodi d'imposta precedenti e non devono in ogni caso intendersi come franchigia.

Gli importi sono, in ogni caso, arrotondati all'unità euro.

In sede di prima applicazione, puntualmente per il ruolo inerente il diritto annuale per gli anni 2001, 2002 ed eventuali successivi, ferme differenti indicazioni dell'Ente e comunque in attesa

della emanazione dei decreti di cui al capo che precede, l'importo minimo di cui ai capi che precedono non può essere inferiore a 12.00 euro, eventualmente da estendere anche ad ulteriori atti di riferimento per il presente Regolamento.

21.3 Non si dà luogo al pagamento e alla riscossione di crediti qualora l'ammontare dovuto, in ragione di svariate causali (erroneo/impreciso ravvedimento, erroneo/impreciso arrotondamento, ecc.) a titolo di diritto sia pari ovvero inferiore ad Euro 6.00.

Articolo 22

Emissione dei Ruoli

Al Segretario Generale è riconosciuta la facoltà di valutare, volta per volta, l'opportunità di emettere un ruolo di valenza annuale, biennale ovvero triennale.

Articolo 23

Rinvio


Per tutti gli istituti e le fattispecie non specificatamente disciplinati dal presente Regolamento, si rimanda all'applicazione delle disposizioni generali che regolano la materia, con particolare riguardo al decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche e integrazioni e al decreto ministeriale 27 gennaio 2005 n. 54.

Articolo 24

Pubblicità ed entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 15° giorno dalla sua pubblicazione all'albo Camerale. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito Internet della Camera di Commercio di Avellino.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luca Perozzi)



IL PRESIDENTE
(Dott. Costantino Capone)

